



REPUBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
 presente provvedimento  
 omettere le generalità e  
 gli altri dati identificativi,  
 a norma dell'art. 52  
 d.lgs. 198/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

30

UDIENZA PUBBLICA  
 DEL 21/04/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. [REDACTED]

- Presidente - N. [REDACTED]
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. [REDACTED]
- Consigliere - N. [REDACTED]
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED] N. IL [REDACTED]

avverso la sentenza n. [REDACTED] CORTE APPELLO di BARI, del [REDACTED]

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
 udita in PUBBLICA UDIENZA del [REDACTED] la relazione fatta dal  
 Consigliere Dott. [REDACTED]  
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. [REDACTED]  
 che ha concluso per *l'irriguardo del ricorso.*

Udito, per la parte civile, l'Avv. *M. P. VIGILANTE* che si è spinto alle  
 conclusioni *verhe*.  
 Uditi i difensori Avv. [REDACTED] che ha chiesto l'accolgimento  
 del ricorso

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del [REDACTED] la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dal P.M., dall'imputato [REDACTED] e dalla parte civile [REDACTED] avverso la sentenza emessa il [REDACTED] dal locale Tribunale, ha rigettato l'appello dell'imputato ed in parziale accoglimento di quelli del P.M. e della p.c. ha affermato la responsabilità del [REDACTED] in ordine ai reati di cui ai capi A) art. 572 c.p., B) art. 582 c.p., D) art. 3 l.n. 54/2006 ed E) art. 614 c.p., rideterminando la pena inflitta, oltre le statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza propone personalmente ricorso per cassazione l'imputato deducendo:
  - 2.1. Vizio della motivazione in relazione all'art. 572 cod. pen. essendo contraddittoria l'affermazione di responsabilità in ordine al capo A), sulla base della ritenuta univocità e costanza delle dichiarazioni della parte offesa, rispetto alla assoluzione relativamente agli abusi sessuali. Inoltre, alcun riscontro vi sarebbe in ordine ai riferiti sette episodi di violenza, salvo che per lo schiaffo del 5.1.2008, trattandosi comunque di episodi occasionali ed episodici per stesso dire della donna.
  - 2.2. Violazione degli artt. 62 n. 2 e 582 cod. pen. in ordine alla esclusione della attenuante della provocazione correlato al comportamento irriverente della moglie nei confronti del padre del ricorrente, anziano e malato terminale.
  - 2.3. Vizio della motivazione in relazione all'art. 570 cod. pen. (capo D) avendo la Corte omissa di motivare in ordine alla allegazione proposta nell'appello incidentale circa la regolare corresponsione dell'assegno sette volte su dieci.
  - 2.4. Vizio della motivazione in ordine all'art. 614 cod. pen. (capo E) per omissa considerazione delle circostanze evidenziate nell'appello incidentale con riguardo alla attivazione per la ricerca di una nuova sistemazione lontana dalla casa coniugale.
3. E' stata depositata memoria nell'interesse della parte civile [REDACTED] evidenziando la inconsistenza del dedotto difetto di motivazione rispetto al complessivo compendio probatorio considerato dai Giudici di merito. Quanto al reato di maltrattamenti generica sarebbe l'invocazione della sporadicità degli episodi di violenza rispetto ad una condotta reiterata di vessazioni e soprusi di ogni tipo; quanto alla denegata ipotesi della provocazione il ricorrente ribalterebbe il dato probatorio costituito dalle

dichiarazioni della figlia e della persona offesa; quanto ai capi D) ed E) le censure sarebbero manifestamente infondate.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.


1. Il primo motivo è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto al compendio probatorio posto a base della affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di maltrattamenti costituito non solo dalle dichiarazioni della persona offesa ma anche dalle deposizioni dei suoi fratelli, figlie ed amica oltreché dal referto medico.
2. Il secondo motivo è inammissibile perché in fatto rispetto alla motivazione resa dalla sentenza che ha escluso la attenuante della provocazione in assenza della adeguatezza ed obiettività della presunta ingiustizia del comportamento della persona offesa.
3. Il terzo motivo è infondato rispetto al rilievo del parziale adempimento della corresponsione dei pagamenti non esaustivo del relativo obbligo in assenza di una comprovata impossibilità di adempiere.
4. Il quarto motivo è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla valorizzata deposizione della parte offesa costretta a subire la convivenza con il marito rispetto ad un soltanto adombrato stato di necessità del ricorrente.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla costituita parte civile che si stima equo determinare come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere le spese in favore della parte civile [redacted] che liquida in euro 3.500,00 oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, [redacted]

Il Consigliere estensore



Il Presidente

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the court.